

## DISTACCO DI PERSONALE SOGGETTO A IVA

I contratti di prestiti e di distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025 sono soggetti ad IVA

Informativa n. 34/2024

Riferimenti normativi D.L. n. 131/2024 conv. con mod. dalla Legge n. 166/2024 pubblicata sulla GU n. 267 14/11/2024



Il D.L. n. 131/2024 (c.d. “D.L. salva infrazioni UE”) ha apportato delle modifiche al trattamento del prestito o distacco di personale ai fini IVA.

Si ricorda come la previgente normativa stabiliva che non sono soggetti a IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.

In sostanza, se l’impresa distaccante riaddebitava all’impresa distaccataria il puro costo del personale distaccato, l’operazione non rientrava nel campo di applicazione dell’IVA; diversamente, se oltre al riaddebito del costo era previsto un compenso (c.d. mark-up), l’operazione era soggetta interamente all’imposta.

La norma italiana è stata ritenuta in contrasto con la disciplina comunitaria da una sentenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale il distacco del personale configura sempre una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, ricorrendo infatti il requisito di onerosità dell’operazione e la presenza di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

Con il D.L. n. 131/2024 in commento è stata, pertanto, recepita tale modifica.

**Di conseguenza, i contratti di prestiti e di distacchi di personale sono da ritenersi soggetti ad IVA. La norma opera per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.**